

Allegato =A= al numero di Repertorio 35.640/17.691

STATUTO

1. COSTITUZIONE SEDE E DURATA

1.1 Su iniziativa del dott. Romano Minozzi, è costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE IRIS CERAMICA GROUP”.

1.2 La Fondazione, istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, intende operare nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

1.3 La Fondazione richiede il riconoscimento della personalità giuridica e l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) secondo le disposizioni in vigore. Successivamente alla avvenuta iscrizione nel RUNTS, la Fondazione è tenuta a riportare nella sua denominazione, negli atti, nella corrispondenza e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”.

1.4 La Fondazione ha sede in Fiorano Modenese (Mo), attualmente in via Ghiarola Nuova 119, e può istituire sedi secondarie e uffici. La variazione di indirizzo nell’ambito dello stesso comune può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria.

1.5 La Fondazione ha durata illimitata.

2. ISTITUZIONALE E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

2.1 La Fondazione è un ente privato senza finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, lett.:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche edito-

	riali, di promozione e diffusione della cultura;	
	– u) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale;	
	– w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale e promozione delle pari opportunità.	
	2.2 In particolare, le predette attività di interesse generale svolte dalla Fondazione possono consistere nella:	
	(a) promozione dell'integrazione sociale, dell'aggregazione sociale e della condivisione dei valori di solidarietà civile, mediante l'organizzazione di eventi o la partecipazione e il sostegno di eventi promossi da altri enti, pubblici e privati, che eventualmente coinvolgano i giovani o le fasce deboli (come, in via esemplificativa e non esaustiva, eventi di tipo sportivo, musicale, relativi alle arti figurative e pittoriche, alla lavorazione dei materiali, e, più in generale, eventi con rilevanza artistica);	
	(b) promozione di intese e organizzazione di iniziative divulgative e di studio, quali conferenze, seminari, congressi ed incontri in genere, anche presso altre fondazioni, enti, pubblici e privati, musei, di carattere scientifico, culturale o formativo;	
	(c) organizzazione di eventi scientifici, accademici e cultu-	

	rali rivolti al mondo dell'istruzione sia secondaria che u-	
	niversitaria e post universitaria, mirati alla diffusione del-	
	la storia e del saper fare ceramico con particolare riferi-	
	mento alla cultura imprenditoriale della manifattura ita-	
	liana e, in ogni caso, più in generale relativi all'architet-	
	tura ed al design;	
	(d) promozione dell'arte e dell'artigianato relativi al settore	
	della ceramica anche con scopi di rieducazione, riduzio-	
	ne del disagio sociale, tutela ed integrazione dei più de-	
	boli e disagiati (mediante, a titolo esemplificativo, la	
	creazione di laboratori artigianali di lavorazione delle ar-	
	gille; laboratori di foggatura, rifinitura, smaltatura e de-	
	corazione);	
	(e) filantropia nei settori dell'educazione, istruzione ricrea-	
	zione, assistenza sociale e sanitaria ad enti ed associa-	
	zioni non aventi finalità di lucro;	
	(f) sensibilizzazione e sostegno su tematiche inerenti la sa-	
	lute, la tutela dei minori e delle minoranze, l'ambiente	
	ed il sostegno delle politiche di minimizzazione dell'im-	
	patto ambientale anche mediante la partecipazione ad	
	eventi <i>ad hoc</i> organizzati o promossi da altri enti che	
	perseguono tali scopi.	
	2.3 La Fondazione può svolgere in via secondaria e strumentale	
	anche attività diverse da quelle di interesse generale suindica-	
	te, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in aderenza	

	ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'articolo 6 del	
	D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse im-	
	piegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di	
	interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse	
	volontarie e gratuite.	
	2.4 Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione	
	assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute	
	necessarie. A tal fine, la Fondazione potrà, a titolo esemplifica-	
	tivo e non esaustivo:	
	(a) stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi natura, anche	
	per il finanziamento delle iniziative da promuovere, ivi	
	compresi l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a	
	lungo termine, esclusivamente nell'interesse della Fon-	
	dazione e non a favore di terzi. La Fondazione non può	
	in ogni caso svolgere funzioni creditizie, ma può eserci-	
	tare attività finanziarie sotto ogni forma e mezzo, nei li-	
	miti consentiti dalla legge;	
	(b) stipulare qualsiasi contratto, inclusi contratti di locazio-	
	ne, comodato, acquisto di beni mobili ed immobili, as-	
	sunzione di personale nelle forme giuridiche ritenute	
	più opportune, purché il tutto sia funzionale al raggiungi-	
	mento degli scopi della Fondazione;	
	(c) partecipare ad associazioni, società, enti ed istituzioni,	
	pubbliche e private, che perseguano scopi analoghi o	
	comunque condivisi dalla Fondazione, anche in sede di	

			costituzione dei medesimi organismi;	
	(d)		richiedere contributi sia pubblici che privati;	
	(e)		stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati, necessari o ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi statutari;	
	(f)		istituire ed erogare borse di studio, assegni di ricerca e premi;	
	(g)		svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali e accessorie, esercitandole direttamente o tramite società, consorzi o enti;	
	(h)		porre in essere ogni altra attività opportuna o necessaria, anche qui non contemplata, per il perseguimento delle finalità statutarie, che non sia contraria alla legge o in contrasto con le clausole del presente Statuto e le disposizioni del D.Lgs. 117/2017.	
	3.		PATRIMONIO ED ENTRATE	
	3.1		Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, conferito dai Fondatori mediante atto di dotazione, come descritto nell'Atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale.	
	3.2		Una volta iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore, il fondo di dotazione (indisponibile) si riduce ad Euro 30.000,00 (trentamila,00), o comunque al valore minimo previsto nell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 ai fini dell'iscrizione in detto registro. La ri-	

	duzione del fondo di dotazione indisponibile si produrrà <i>ipso jure</i>	
	per effetto della sola iscrizione della Fondazione nel Regi-	
	stro Unico Nazionale del Terzo Settore, con imputazione a pa-	
	trimonio disponibile dell'eccedenza.	
3.3	Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali rica-	
	vi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizza-	
	to per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità socia-	
	le.	
3.4	Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione potrà di-	
	sporre:	
	– delle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interes-	
	se generale indicate nell'articolo 2 del presente Statuto;	
	– delle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di	
	cui al medesimo articolo 2, nei limiti ivi indicati, nonché dalle	
	somme derivanti da attività commerciali, i cui proventi saranno	
	destinati allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclu-	
	sivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale;	
	– dei proventi derivanti da raccolte fondi e da erogazioni liberali;	
	– dei contributi destinati allo svolgimento delle attività istituziona-	
	li;	
	– delle entrate da alienazione di beni facenti parte del proprio pa-	
	trimonio, le quali vengano destinate, con motivata delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall'incremento	

	del patrimonio,	
	– degli avanzi di gestione, di eventuali utili e degli altri proventi a	
	qualsiasi titolo conseguiti, che non siano espressamente desti-	
	nati all'incremento del patrimonio.	
	4. ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	4.1 Sono organi della Fondazione:	
	(a) Il Consiglio di Amministrazione;	
	(b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	(c) Il Vice Presidente;	
	(d) L'Organo di Controllo.	
	4.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di attribuire, con	
	decisione assunta all'unanimità dei propri componenti, cariche	
	onorarie.	
	5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	5.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque)	
	componenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.	
	5.2 Sono componenti iniziali del Consiglio di Amministrazione, si-	
	no a rinuncia, revoca o decadenza, i 4 (quattro) soggetti indica-	
	ti dai fondatori nell'Atto Costitutivo della Fondazione.	
	5.3 Ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione, sino al	
	numero massimo previsto all'articolo 5.1, potranno essere no-	
	minati anche in seguito alla costituzione della Fondazione, me-	
	diante deliberazione del Consiglio di Amministrazione con cui	
	è cooptato il nuovo componente e che dovrà essere assunta	

	con la maggioranza dei quattro quinti (con arrotondamento per difetto) dei componenti in carica. I componenti così nominati si intendono anch'essi in carica a tempo indeterminato, sino a rinuncia, revoca o decadenza.	
5.4	La revoca di un componente del Consiglio di Amministrazione è deliberata dal medesimo Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei componenti in carica e con l'astensione del componente interessato.	
5.5	I componenti decadono dalla carica laddove intervenga perdita o riduzione della loro capacità d'agire o dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
5.6	In caso di cessazione, per qualsivoglia motivo, dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della cessazione, provvede alla sua sostituzione mediante apposita delibera di cooptazione del nuovo componente, che dovrà essere approvata con una maggioranza dei quattro quinti (con arrotondamento per difetto) dei componenti in carica. Il componente così nominato si intende in carica a tempo indeterminato, sino a rinuncia, revoca o decadenza.	
5.7	Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente e se ritiene opportuno, tenuto conto delle necessità di gestione della Fondazione, un Vice Presidente.	
5.8	I membri del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni	

	dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per	
	ciascuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il do-	
	micilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la	
	rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o con-	
	giuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri	
	del Consiglio di Amministrazione è generale. Le limitazioni del	
	potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non	
	sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o	
	se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	5.9 Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo	
	2382 c.c.	
	6. POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINI-	
	STRAZIONE	
	6.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione da esercitarsi nell'ambito della	
	gestione della Fondazione ed ha facoltà di delegarli in tutto o	
	in parte ad uno o più dei suoi componenti, così come a comita-	
	ti costituiti al suo interno.	
	6.2 Al Consiglio di Amministrazione spetta, tra l'altro, di:	
	a) fissare annualmente le direttive e le linee di attività della	
	Fondazione;	
	b) attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Sta-	
	tuto, nell'atto costitutivo e nei programmi prefissati;	
	c) assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti,	

	compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo	
	svolgimento delle attività;	
	d) deliberare sull'accettazione delle liberalità, dei lasciti e dei	
	legati;	
	f) provvedere alla nomina dell'Organo di Controllo;	
	g) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;	
	i) adottare, a propria discrezione, regolamenti interni necessari	
	per lo svolgimento delle attività della Fondazione;	
	l) tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione;	
	m) deliberare le modifiche dello Statuto;	
	n) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale	
	di cui all'articolo 2 del presente Statuto;	
	o) esercitare ogni altro potere concernente l'amministrazione	
	ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dal-	
	lo Statuto ad altro organo.	
6.3	Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione	
	approva, il Documento di Programmazione Annuale della	
	Fondazione che individua le attività, obiettivi ed erogazioni che	
	la Fondazione intende realizzare nel successivo anno solare,	
	con specifica indicazione, per ciascuna attività, dell'impegno fi-	
	nanziario che la Fondazione intende assumere.	
6.4	In occasione dell'approvazione del Documento di Programma-	
	zione Annuale della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione	
	attribuisce a uno o più componenti del medesimo Consi-	
	glio, il potere di dar esecuzione a uno o più atti inclusi in tale	

		Documento, stabilendo eventuali limiti di spesa.	
6.5	Il Consiglio di Amministrazione, oltre che al Presidente e al Comitato Esecutivo, può delegare proprie attribuzioni specifiche a uno o più Consiglieri o a terzi, determinando l'oggetto, i limiti e la durata della delega; il Consiglio può, altresì, designare un amministratore delegato od anche attribuire procure a soggetti diversi dai precedenti. Ciascun Consigliere delegato, per il compimento di singoli atti o di categorie di atti nei limiti dei poteri a loro conferiti, può nominare procuratori speciali.		
6.6	Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutte le materie riservategli dalla legge e dal presente Statuto e con i <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi di volta in volta indicati ovvero, in mancanza di relativa indicazione, con quelli di cui al successivo articolo 7.3.		
6.7	Il Consiglio di Amministrazione, si riunisce almeno due volte per anno, per approvare:		
	(i) il Bilancio preventivo dell'esercizio in corso, entro il 31 gennaio di ogni anno; e		
	(ii) il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, entro il 30 aprile di ogni anno.		
6.8	Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera:		
	(a) con l'unanimità dei componenti in carica:		
	(i) la revoca di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione;		
	(ii) l'eventuale riconoscimento di emolumenti o com-		

	pensi in favore dei medesimi componenti del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	(iii) le modifiche dello Statuto; e	
	(iv) lo scioglimento della Fondazione e la conseguen-	
	te devoluzione del patrimonio nel rispetto di	
	quanto previsto dal presente Statuto e nelle mo-	
	dalità di cui al successivo articolo 13;	
	(b) con la maggioranza dei quattro quinti (con arrotonda-	
	mento per difetto) dei componenti in carica:	
	(i) l’approvazione del Documento di Programmazio-	
	ne Annuale della Fondazione;	
	(ii) l’accettazione delle erogazioni, in qualsiasi forma	
	e di qualsiasi genere, che terzi intendano eroga-	
	re alla Fondazione; e	
	(iii) i regolamenti interni.	
6.9	I componenti del Consiglio di Amministrazione di norma non	
	hanno diritto al riconoscimento di alcun compenso per l’attività	
	svolta a favore della Fondazione. Detto compenso, può tutta-	
	via essere loro riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione,	
	con delibera da assumersi all’unanimità, nel rispetto dei limiti	
	previsti dalla normativa vigente (articolo 8, comma 3, lett. a,	
	del D.Lgs. 117/2017).	
6.10	I Consiglieri di amministrazione, a seguito di apposita delibera,	
	e comunque a fronte di apposito giustificativo, riceveranno il	
	rimborso di eventuali anticipazioni o spese sostenute nello	

svolgimento del loro incarico.

7. LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la ricezione da parte del destinatario, a ciascuno dei componenti del Consiglio, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione salvo il caso in cui ricorrano casi di urgenza per cui è sufficiente il preavviso di 3 (tre) giorni. L'avviso contiene esatta indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la riunione, nonché l'indicazione degli argomenti e le materie da trattare all'ordine del giorno.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato dal Presidente, fissando riunione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, qualora gliene facciano domanda almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai medesimi due componenti laddove il Presidente non vi abbia provveduto entro il termine di cui sopra.

7.3 Fatto salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la maggioranza dei suoi componenti e il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

7.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice

	Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal componente più anziano.	
	7.5 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche attraverso adeguati mezzi telematici, purché vengano rispettati le seguenti caratteristiche di cui occorrerà dare atto nei verbali di riunione:	
	(a) il Presidente deve essere in grado di verificare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, verificare e proclamare i risultati della votazione;	
	(b) il soggetto verbalizzante deve essere in grado di percepire con esattezza gli eventi della riunione da verbalizzare;	
	(c) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti indicati all'ordine del giorno nonché di prendere visione, esaminare e trasmettere o ricevere documenti;	
	7.6 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui è attivo il collegamento telematico.	
	7.7 In caso di svolgimento della riunione mediante mezzi telematici, la riunione si intende svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il verbalizzante incaricato.	
	7.8 I verbali delle riunioni devono essere sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante incaricato, nonché trascritti in ordine cronologico su un apposito libro.	
	7.9 In caso di mancato rispetto delle modalità e formalità di convo-	

	cazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si consi-	
	derano validamente costituite e le relative deliberazioni valida-	
	mente assunte quando intervengano tutti gli amministratori in	
	carica e l'Organo di Controllo.	
	8. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	
	8.1 Il Presidente ed il Vice Presidente iniziali sono nominati dai	
	Fondatori nell'atto costitutivo della Fondazione.	
	8.2 Il Presidente ed il Vice Presidente designati successivamente	
	a quelli di cui all'articolo 8.1 sono nominati con il voto favorevo-	
	le della maggioranza dei componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	8.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei	
	confronti dei terzi ed in giudizio.	
	8.4 Il Presidente:	
	(a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	(b) individua e suggerisce le materie da trattarsi all'ordine	
	del giorno;	
	(c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consi-	
	glio di Amministrazione;	
	(d) firma gli atti ed ogni altra documentazione necessaria	
	per lo svolgimento delle attività deliberate dal Consiglio	
	di Amministrazione;	
	(e) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fon-	
	dazione;	

	(f) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le eventuali modifiche qualora siano necessarie;	
	(g) cura i rapporti con gli enti pubblici e privati;	
	(h) assume i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione per garantire il funzionamento della Fondazione e li comunica per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.	
8.5	Al fine di provvedere al compimento di singoli atti o di categorie di atti, il Presidente ha la facoltà di conferire apposite procure speciali.	
8.6	In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ovvero, laddove in mancanza di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.	
8.7	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitando in tal caso la rappresentanza legale della Fondazione. La firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.	
9.	ORGANO DI CONTROLLO	
9.1	Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo della Fondazione, nella forma di componente singolo od orga-	

	no collegiale di tre membri e in questo caso ne nomina anche	
	il Presidente. I primi componenti dell'Organo di Controllo sono	
	nominati dai Fondatori.	
9.2	I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra	
	le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo com-	
	ma, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i requisiti	
	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti e co-	
	munque da chi presiede l'Organo.	
9.3	I membri dell'Organo di Controllo rimangono in carica per tre e-	
	sercizi e scadono con l'approvazione del bilancio del terzo e-	
	sercizio di carica. In tema di cause di ineleggibilità e decaden-	
	za, ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo	
	2399 del codice civile.	
9.4	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello	
	Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,	
	anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno	
	2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento.	
9.5	L'Organo di Controllo esercita, inoltre, la revisione legale nei	
	casi previsti dalla legge.	
9.6	L'Organo di Controllo esercita i compiti di monitoraggio dell'os-	
	servanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,	
	6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio socia-	

	le sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.	
9.7	I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	10. ESERCIZIO FINANZIARIO BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE	
10.1	L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	
10.2	Per ogni esercizio è predisposto il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie nella relazione di missione.	
10.3	Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.	
10.4	Qualora la Fondazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro, o al diverso valore previsto per legge, dovrà	

	provvedere a depositare presso il Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilan-	
	cio sociale.	
	11. REGOLAMENTI	
	11.1 Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative	
	e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del	
	presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più rego-	
	lamenti interni, predisposti dal Consiglio di Amministrazione.	
	12. DESTINAZIONE DEGLI UTILI	
	12.1 La Fondazione impiega eventuali utili e avanzi di gestione e-	
	sclusivamente per la realizzazione delle attività indicate nel	
	presente Statuto e nel pieno rispetto delle proprie finalità.	
	12.2 Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione,	
	anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve co-	
	munque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collabo-	
	ratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimen-	
	to individuale del rapporto.	
	12.3 Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel presente articolo,	
	si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipo-	
	tesi contemplate nell'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.	
	13. SCIOGLIMENTO	
	13.1 Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei componenti	
	in carica, può, in ogni tempo, deliberare lo scioglimento della	
	Fondazione qualora ritenga raggiunti o irraggiungibili gli scopi	

statutari.

13.2 Laddove il Consiglio di Amministrazione deliberi lo scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, i quali, muniti dei necessari poteri, compiranno le attività di liquidazione necessarie, nel rispetto delle norme previste dalla Legge e dal codice civile.

13.3	In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.
------	--

14. NORME FINALI

1.1	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017, le norme del codice civile e la eventuale normativa speciale di volta in volta applicabile.
-----	--

F.to Minozzi Romano - Federica Minozzi - Sergio Stefano Mascaretti
- Stefano Luconi - Antonio Nicolini notaio - sigillo